

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)

*D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, D.M. 93348 del 26 febbraio 2024.
Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni
del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli
interventi non connessi alla superficie e agli animali.*



1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116 e del regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, nonché sul Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, che ne definisce l'applicazione a livello nazionale e sul Decreto n. 93348 del 26/02/2024 del Ministero della Sovranità Alimentare, dell'Agricoltura e delle Foreste recante *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità ‘rafforzata’ 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”* (di seguito: D.M. 93348/2024), che ha abrogato il D.M. 1867/2018.

Esso si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio 2023-2027, che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capo II del regolamento (UE) n. 2021/2116, così come individuate al capitolo 3 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)”*, approvate con Determinazione n. G14863 del 10/11/2024.

In particolare, il presente documento si prefigge i seguenti obiettivi:

- stabilire i principi generali per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;
- individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure.
- definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione.

Le riduzioni/esclusioni possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 3 (controlli amministrativi), 4-6 (controlli in loco) e 7 (controlli ex-post) dell'Allegato 1 al D.M. n. 410727 del 04/08/2023 *“Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”*, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 93348/2024 e al capitolo 2 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)”*, approvate con Determinazione n. G14863 del 10/11/2024, nonché quelle di seguito riportate:

- **Esclusione:** rifiuto o revoca totale del sostegno richiesto o concesso. La revoca totale del sostegno concesso per l'operazione comporta il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti;
- **ICO:** acronimo che individua un impegno, un criterio di ammissibilità o di selezione, un obbligo previsto per un intervento/sotto-intervento/azione. Gli ICO sono identificati nell'ambito dell'applicativo VeCI e, per ciascuno di essi, è necessario definire gli elementi necessari per lo svolgimento del relativo controllo, i passi da seguire durante lo stesso e il momento in cui eseguire

il controllo. Per ogni ICO relativo alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento è richiesto di specificare quale sia il montante riducibile in caso di inadempienza;

- **Inadempienza:** la mancata osservanza di un impegno previsto dalle misure del programma di sviluppo rurale oppure di un altro obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale, ovvero previsto dal programma di sviluppo rurale;
- **Inadempienza grave:** un'inadempienza si definisce “grave” quando si verifica una delle seguenti due casistiche:
 - quando i criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello “alto” (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
 - quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con adozione di una provvedimento di decadenza totale;
- **Livello di inadempienza:** uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di **gravità**, **entità** e **durata** di cui all'articolo 15 e all'allegato 5 del D.M. 93348/2024. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5);
- **Montante riducibile:** si intende l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione dal sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione. In caso di inadempienza che non comporti la revoca totale del sostegno, il montante riducibile corrisponde all'importo complessivamente ammesso per tutte le domande di pagamento presentate per l'operazione, fatta eccezione per particolari casi, da specificare nelle disposizioni attuative dell'intervento/sotto-intervento/azione, in cui la sanzione è applicabile all'importo ammesso della sola domanda di pagamento oggetto del controllo.
- **VeCI:** acronimo che sta per “Verificabilità e Controllabilità degli Interventi” e che individua sia, in senso generale, l'attività obbligatoria, a carico dell'Autorità di Gestione Regionale e dell'Organismo Pagatore, della valutazione della verificabilità e controllabilità degli interventi del CSR 2023-2027, sia l'applicativo informatico reso disponibile dall'OP AGEA per lo svolgimento dell'attività medesima.

3. Principi generali

Introduzione

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascun intervento/sotto-intervento/azione devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VeCI con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VeCI, gli ICO sono individuati a livello di azione in relazione ai singoli avvisi pubblici.

Regole per la determinazione delle sanzioni

Di seguito, sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

1. Applicazione diretta della revoca totale del sostegno

- In coerenza con l'art. 11 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato, in via definitiva, il mancato rispetto di uno o

più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.

- Inoltre, nei singoli bandi pubblici possono essere individuate eventuali inadempienze di impegni specifici che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

2. Valutazione del livello di inadempienza

- In coerenza con l'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della **gravità**, dell'**entità** e della **durata** dell'inadempienza, tenendo conto anche della reiterazione; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
- I tre indici di verifica - gravità, entità e durata dell'inosservanza - sono così definiti all'art. 2 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024:

Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

- Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso = 1 punto, medio = 3 punti, alto = 5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno o gruppo di impegni.

- Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la sotto-azione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale dal sostegno, si applica una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% o del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", così come definita nel capitolo 2 del presente documento, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o recuperato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/sotto-intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "*anno civile dell'accertamento*" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, in loco o ex-post nel cui ambito è stata accertata l'inadempienza.

- Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno, oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
- Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave", che quindi non comporta la decadenza totale dal sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, cioè il raddoppio della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 14 del D.lgs. n. 42/2023)

1. Periodo di riferimento

- La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la sotto-azione ed estendersi all'intero intervento per le inadempienze relative ad impegni ed altri obblighi comuni a più sotto-azioni dell'intervento (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati per il monitoraggio e per la valutazione, ecc.)
- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla sotto-azione per le inadempienze relative ad impegni ed altri obblighi specifici della stessa sotto-azione.

Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

- In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.
- Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'art. 15 c. 6 del D.M. 93348/2024 e poi le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.
- Non si applica invece il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.4 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14/05/2019 recante gli *"Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici"*). Tuttavia la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo trattino.

Quando applicare le riduzioni (regola generale)

- Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco ed al controllo ex-post. Tali riduzioni non si applicano in sede di controllo della domanda di pagamento dell'anticipazione, ovvero nell'ambito degli interventi/azioni/sotto-azioni in cui l'importo del pagamento non viene

calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del sostegno e ritenute ammissibili.

Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

- L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche degli interventi del CSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii., nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

4. Sanzioni previste all'art. 15 c. 6 del D.M. 93348/2024.

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA);

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 25%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma senza andare oltre la decadenza totale dal sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se $X > 25$, il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi.

5. Sanzioni per inadempienze di obblighi generali di derivazione comunitaria e di taluni altri obblighi comuni a più misure.

Nella tabella che segue sono riassunti impegni e obblighi di natura trasversale derivanti dalla normativa comunitaria, nonché taluni altri obblighi comuni a più tipologie di operazione derivanti dal CSR o dai bandi pubblici. Per ciascuno di essi, viene indicato l'ambito di applicazione, la tipologia di controllo durante il quale se ne verifica il rispetto e il tipo di sanzione applicabile (riduzione o esclusione).

In coda alla tabella, si fornirà, ove ritenuto necessario, una breve descrizione dei singoli obblighi e della sanzione prevista in caso di inadempienza.

Impegno/obbligo/norma	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo¹	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza
Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo/in loco/ex-post (qualora costituiscano anche un impegno ex-post)	Esclusione
Rispetto dei criteri di selezione	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo/in loco/ex-post (qualora costituiscano anche un impegno ex-post)	Esclusione
Realizzazione degli investimenti finanziati	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo della domanda di pagamento/in loco	Riduzione o esclusione
Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici	Operazioni realizzate da enti pubblici	Amministrativo/in loco	Riduzione o esclusione
Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo	Riduzione o esclusione
Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo della domanda di pagamento del saldo/in loco	Riduzione o esclusione
Informazione e pubblicità a cura del beneficiario	Sotto-interventi che prevedono informazione e comunicazione al pubblico	Amministrativo della domanda di pagamento finale/in loco/ex-post	Riduzione
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo/in loco/ex-post	Riduzione o esclusione
Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo/in loco	Esclusione
Stabilità dell'operazione	Sotto-interventi che prevedono investimenti produttivi o infrastrutture	Ex-post	Riduzione o esclusione
Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo	Riduzione
Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente	Tutte le sotto-azioni	Amministrativo/in loco/ex-post	Esclusione

¹ Si precisa che con il termine “amministrativo” usato in generale, si intende sia il controllo della domanda di sostegno, sia quello della domanda di pagamento (ove pertinente), mentre è specificato quando il controllo amministrativo riguarda la sola domanda di pagamento.

Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno

Il bando pubblico relativo ad un intervento del CSR stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità al corrispondente regime di sostegno. Il soggetto richiedente deve soddisfare tali condizioni di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali deroghe, precise nello stesso bando pubblico, in virtù delle quali talune condizioni possono essere perfezionate dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima della formale adozione del provvedimento di concessione.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 410727 del 04/08/2023, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi degli articoli 4 e 6 del medesimo D.M., qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante all'operazione, in funzione della natura della modifica proposta ed in caso di cessione di azienda.

Nell'ambito del bando pubblico sono individuate quelle condizioni di ammissibilità al sostegno che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex-post), che verranno pertanto nuovamente verificate, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex-post. Rimane fermo l'obbligo del rispetto del periodo di stabilità delle operazioni, così come definito al capitolo 10, paragrafo 10.8 del documento *"Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)"*, approvato con Determinazione n. G14863/2024.

La verifica delle condizioni di ammissibilità comprende anche la verifica dell'assenza di un doppio finanziamento per i medesimi investimenti, ottenuto tramite altri regimi di aiuto nazionali o comunitari o previsti in precedenti periodi di programmazione, nonché la verifica del rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato per quelle operazioni che ricadono nell'ambito del regime *de minimis*.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In virtù di quanto previsto dall'articolo 11 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dall'articolo 11 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno, ovvero, se accertato dopo l'adozione del provvedimento di concessione, la revoca totale del sostegno medesimo.

Rispetto dei criteri di selezione

Sulla base di quanto previsto all'art. 79 del Reg. (UE) 2021/2115, l'Autorità di Gestione Regionale definisce i criteri di selezione per gli interventi del CSR 2023-2027, utili a selezionare le operazioni in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie ed una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. In molti interventi del CSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio "minimo". Tale vincolo costituisce di fatto una condizione di ammissibilità.

L’attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del CSR.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex-post), assumendo, di fatto, la connotazione di “impegno”. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex-post.

Sanzione per l’eventuale inadempienza

In coerenza con i principi generali esposti al capitolo 3, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato (ossia non concesso fin dall’inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato, in via definitiva, il mancato rispetto di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell’operazione in posizione utile in graduatoria per l’autorizzazione del finanziamento.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- Controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per gli interventi in cui è previsto il punteggio “minimo” di cui al paragrafo precedente, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- Controllo in loco. In tale sede sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l’ammissione a finanziamento dell’operazione. Nel caso sia accertato il mancato possesso dei requisiti collegati ad alcuni dei suddetti criteri di selezione in misura tale da determinare la fuoriuscita dell’operazione dalla graduatoria di ammissibilità, si procede alla revoca totale del sostegno;
- Controllo amministrativo della domanda di variante, allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all’operazione e che ne ha determinato l’ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell’operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l’operazione è revocata totalmente;
- Controllo amministrativo della domanda di pagamento e controllo ex-post, nel corso dei quali devono essere verificati i criteri di selezione che, in virtù di quanto previsto nel bando pubblico, devono essere mantenuti fino al pagamento oggetto di controllo ed eventualmente nel periodo ex-post. Il mancato rispetto di tali criteri di selezione comporta l’applicazione della sanzione stabilita nelle disposizioni attuative relative all’intervento/azione/sotto-azione.

Realizzazione degli interventi finanziati

Gli interventi finanziati devono essere realizzati conformemente a quelli per i quali è stata presentata e poi accolta la domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate secondo quanto previsto al capitolo 9, paragrafo 9.7.2 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)*”, approvate con Determinazione n. G14863/2024.

La conformità degli interventi realizzati viene verificata nell’ambito del controllo amministrativo delle domande di pagamento di acconto e saldo, nonché nel controllo in loco delle operazioni che rientrano nel relativo campione.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di *parziale realizzazione degli interventi*, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi completati rispetto a quelli ammessi, il controllo amministrativo e in loco dovranno accertare in particolare quanto segue:

- che gli interventi realizzati e conformi all'operazione ammessa costituiscano un *lotto funzionale*, vale a dire un insieme di voci di costo che garantiscono comunque il perseguimento delle finalità e degli obiettivi originari dell'iniziativa progettuale;
- che la mancata realizzazione di parte degli interventi non abbia comportato il venir meno di priorità e/o la diminuzione del punteggio attribuiti in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno e che ne abbia determinato il collocamento, all'interno della graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento;
- per gli interventi che prevedono la realizzazione di investimenti materiali (interventi indicati al punto a) dell'elenco riportato al capitolo 3 delle menzionate “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)*”): che l'importo della spesa totale realizzata e conforme sia pari ad almeno il 55% della spesa totale ammessa. Per i soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.

Per gli altri interventi, il bando pubblico potrà comunque fissare, in funzione della peculiarità delle operazioni previste, un diverso limite per i casi di parziale realizzazione.

La mancanza di almeno uno dei tre requisiti suddetti comporta la revoca totale del sostegno concesso, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici

La verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata nel corso delle diverse fasi in cui si articola il procedimento istruttorio delle domande (controllo amministrativo della domanda di sostegno, controllo amministrativo della/e domanda/e di pagamento, controllo in loco), in funzione dello stato di avanzamento della procedura di appalto. Devono quindi essere verificate tutte le fasi dell'appalto (programmazione, progettazione, scelta della modalità di affidamento, selezione, aggiudicazione, esecuzione) che sono state completate al momento dell'effettuazione di ogni controllo.

Fatto salvo tale principio generale, la verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata generalmente nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno: in questa sede, si provvede a verificare la fase di programmazione e di progettazione degli investimenti soggetti alla normativa in argomento;
- controllo amministrativo della domanda di pagamento, secondo le seguenti modalità:
 - nella prima domanda di pagamento, che si tratti di anticipo, acconto o saldo, si procede alla verifica della correttezza della procedura di affidamento adottata, sia in termini di scelta della modalità di affidamento, che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione;
 - nella domanda di pagamento di acconto e saldo si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto.

- controllo in loco. In questa sede, si provvede a verificare tutta la procedura di appalto, dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione del contratto.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Le “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)*”, approvate con la Determinazione n. G14863/2024, al capitolo 9, paragrafo 9.3.3.3 stabiliscono che il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti beneficiari, secondo quanto stabilito all’art 16 del D.lgs. 42/2023, comporta l’applicazione di riduzioni finanziarie in coerenza con i criteri e le percentuali stabilite per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea ai sensi della Decisione C(2019) 3452 finale del 14/05/2019.

Per l’applicazione delle riduzioni si fa riferimento allo specifico prospetto messo a disposizione dall’OP AGEA alle Regioni, in raccordo con l’Autorità di Gestione Nazionale, allegato alla nota AGEA protocollo n. 41282 del 23 maggio 2024 avente ad oggetto “*Criteri per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16), in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019*”. Tale prospetto è allegato alle presenti disposizioni, di cui è parte integrante.

Il controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici è eseguito in particolare mediante una specifica check-list messa a disposizione dall’OP AGEA alle Regioni e periodicamente aggiornata, da compilare come autovalutazione in fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei soggetti richiedenti interessati dalle norme in argomento e, come controllo, da parte dei soggetti che effettuano i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di pagamento e i controlli in loco.

Si richiamano di seguito alcuni criteri generali da considerare nell’applicazione delle sanzioni in materia di appalti:

- le sanzioni si applicano solo alla spesa riconosciuta relativa al singolo appalto interessato dall’inadempienza; pertanto, se nell’ambito della stessa operazione (domanda di sostegno), sono presenti spese relative ad altri appalti, a tali spese non si applica alcuna riduzione;
- se nella stessa procedura di appalto si rilevano più irregolarità, si applica solo il tasso di riduzione relativo all’irregolarità più grave e non si procede pertanto al cumulo dei tassi di riduzione; si cumulano invece i tassi di riduzione relativi ad appalti diversi eventualmente affidati nell’ambito di una stessa operazione;
- quando l’irregolarità è soltanto di natura formale, senza alcun impatto finanziario effettivo o potenziale, ovvero quando si ritiene che l’irregolarità non abbia avuto alcun effetto deterrente per i potenziali offerenti, oppure non abbia portato all’aggiudicazione di un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere aggiudicato, nessuna riduzione è applicata;
- non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate;
- le inadempienze in materia di appalti, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 10255/2018, sono considerate “gravi”, comportando quindi la revoca o il mancato rimborso del 100% della spesa relativa quando:
 - a) il mancato rispetto delle norme determini un’alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
 - b) nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;

- c) l’irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l’affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
- e) si accerti il frazionamento artificioso dell’appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l’applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) sia accertato un conflitto di interessi da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell’esito della procedura di affidamento;
- h) si venga a conoscenza di un’irregolarità connessa ad una frode, accertata da un’autorità giudiziaria o amministrativa.

Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione

Secondo quanto stabilito al capitolo 9, paragrafo 9.4 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)*”, approvate con la Determinazione n. G14863/2024, il beneficiario del sostegno deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo all’Ufficio regionale che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito anche in termini di finanziamento concesso, entro 15 giorni dalla notifica.

Sanzione per l’eventuale inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto all’Ufficio regionale competente, quest’ultimo provvede tempestivamente a trasmettere al beneficiario apposita diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida stessa.

La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo

Il provvedimento di concessione del sostegno stabilisce la data entro la quale il beneficiario deve completare l’operazione, presentando la domanda di pagamento del saldo.

Sanzione per l’eventuale inadempienza

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell’inadempienza.

È pertanto quest’ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà applicata sulla base della griglia seguente, laddove per ritardo si intendono i giorni di calendario trascorsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo ≤ 45

Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo > 45 e ≤ 80
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo > 80 e ≤ 120

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

In caso di ritardo superiore a 120 giorni si stabilisce la **revoca totale** del sostegno.

Informazione e pubblicità a cura del beneficiario

Gli adempimenti a carico del beneficiario in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati tramite il FEASR sono riportati al capitolo 12 delle *"Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)"* di cui all'Allegato 1 della Determinazione n. G14863/2024, in coerenza con l'articolo 123 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/2115 e con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in fase di verifica della domanda di saldo o di controllo in loco comporta, in primo luogo, la **sospensione** del pagamento del saldo. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente all'inadempienza.

In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una riduzione del contributo, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella che segue:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Violazione degli obblighi di informazione e pubblicità	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Medio (3)	Non si applica	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Alto (5)	Non si applica	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità

Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l'operazione. La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la

chiusura delle attività di controllo sulla domanda. Identica riduzione sul totale dei pagamenti erogati per l’operazione è prevista nel caso di verifica dell’inadempienza nel corso dei controlli ex-post.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull’importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	n.a.
$x \geq 4,00$	n.a.

Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 del reg. UE n. 2023/2116, sono quelle previste e richiamate al capitolo 10, paragrafo 10.5 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)*”, approvate con la Determinazione n. G14863/2024.

Il verificarsi dei casi in argomento può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non è ovviamente ritenuto responsabile.

Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l’obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all’Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, così come prevista nel bando pubblico e/o richiesta dall’Ufficio regionale competente.

Sanzione per l’eventuale inadempienza

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale da parte dell’Ufficio competente, comporta l’applicazione delle riduzioni o esclusioni previste per le inadempienze rilevate.

Assenza di prove false per ricevere il sostegno e omissioni per negligenza

Secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del D.M. 93348 del 26/02/2024, se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l’azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/sotto-intervento o azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

Le inadempienze in argomento possono essere accertate, in particolare, nell’ambito dei controlli in loco, ma possono emergere anche nel corso del controllo amministrativo della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, nell’ambito dei controlli ex-post o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità.

Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.

Stabilità dell'operazione

Al capitolo 10, paragrafo 10.8 delle *"Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)"* approvate con la Determinazione n. G14863/2024, è previsto che per le operazioni connesse a investimenti debba essere rispettato un periodo di stabilità di durata pari a 5 anni, calcolati a decorrere dalla data di pagamento finale al beneficiario, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede di intervento del CSR della Regione Lazio.

La verifica del rispetto del periodo di stabilità dell'operazione e di eventuali altri impegni ex-post, è effettuata nel corso del controllo ex-post di cui al capitolo 9, paragrafo 9.13 delle suddette *"Disposizioni comuni"*.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In particolare, è previsto che nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari siano tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

- a) cessino o trasferiscano un'attività produttiva al di fuori della Regione;
- b) effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un organismo di diritto pubblico;
- c) apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene, ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l'intervento.

Nei casi in cui venga riscontrato quanto sopra elencato si applica un recupero parziale o totale dell'aiuto erogato.

In particolare, in applicazione dell'art. 15, comma 3, del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024, i criteri di valutazione **gravità** ed **entità** sono considerati sempre di livello massimo e il criterio di **durata** è commisurato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Stante quanto sopra, qualora si verifichino i casi di inadempienza sopra elencati, ovvero l'eventuale modifica all'operazione (per i casi in cui è prevista) non sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente o sia stata realizzata in presenza di parere negativo dell'Ufficio stesso, si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le percentuali di seguito specificate:

Anno del periodo di stabilità in cui è rilevata l'interruzione	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	80%	60%	40%	20%

Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del CSR, l'Autorità di Gestione Regionale potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione Regionale o di altri soggetti dalla stessa incaricati o delegati, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, all’Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall’Autorità di Gestione Regionale, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida stessa.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l’applicazione di una riduzione sui pagamenti relativi all’operazione, secondo i principi di entità, gravità e durata illustrati nella tabella che segue:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Medio (3)	Mancata trasmissione dei dati e delle informazioni	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Alto (5)	Non si applica	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull’importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	n.a.
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	n.a.

Consentire il regolare svolgimento dei controlli

Il beneficiario è tenuto a fornire ogni collaborazione per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l’espletamento dei controlli previsti. In tale ambito, il beneficiario ha l’obbligo, tra l’altro, di permettere l’accesso presso la propria sede legale e/o presso il luogo dell’investimento al personale incaricato del controllo, nonché di esibire la documentazione richiesta dall’Autorità competente.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Il mancato rispetto dell’obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l’esclusione, con conseguente revoca totale del sostegno concesso per l’operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

6. Modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione.

Di seguito sono riportate le indicazioni di cui i responsabili regionali degli interventi/azioni/sotto-azioni (RUI) devono tener conto ai fini della individuazione delle inadempienze di impegni e altri obblighi specifici per ogni sotto-azione di competenza e delle relative sanzioni, in aggiunta a quelle già definite al capitolo 5. L'analisi di inadempienze e sanzioni deve avere come riferimento anche i principi generali di cui al capitolo 3.

- a. Per ciascuna sotto-azione, vengono individuati tutti gli impegni e gli altri obblighi pertinenti connessi alla concessione del sostegno. Gli stessi dovrebbero essere già stati identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VeCI con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VeCI, gli ICO sono individuati a livello di sotto-azione.
- b. Per ogni impegno e altro obbligo, si analizza subito la portata della eventuale inosservanza e si stabilisce se essa possa comportare direttamente la revoca totale del sostegno oppure no. In taluni casi, l'esclusione dal sostegno è già prevista nel documento di programmazione e/o nei relativi documenti attuativi.
- c. Nei casi in cui un'inadempienza non comporti direttamente la revoca totale, si procede con la determinazione del livello di infrazione dell'impegno (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata, secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Come già specificato al capitolo 3, **la gravità** dipende in particolare dalle conseguenze che l'inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all'obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, mentre **l'entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme. La **durata** è collegata al periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Nel definire il livello di inadempienza in funzione di ognuno dei suddetti criteri, si dovrà porre particolare attenzione alle possibili conseguenze in termini sanzionatori, che dovranno rispondere ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni è necessario, pertanto, individuare degli indicatori (finanziari, temporali, ecc.) al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell'inadempienza in termini di gravità, entità e durata. È quindi compito del responsabile regionale per l'attuazione dell'intervento di definire, per ciascun impegno, la "griglia" in cui mettere in relazione livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

Data la natura di taluni impegni, non sempre è possibile valutare la relativa inadempienza in modo distinto per ognuno dei tre criteri sopra richiamati, ovvero può accadere che l'indicatore utilizzato per valutare uno dei tre criteri serva a valutare anche i restanti criteri.

Per esempio, per gli impegni connessi al rispetto di una scadenza temporale, l'indicatore collegato alla “durata” (es. n° dei giorni di ritardo) può contribuire (e non necessariamente con gli stessi valori) a determinare l'indice di gravità (rispetto all'obiettivo per il quale l'impegno è previsto) e l'entità (rispetto all'operazione nel suo complesso, che evidentemente risentirà del ritardo). Altro esempio: nel caso delle azioni di formazione vige l'obbligo di impiegare docenti di adeguata qualifica. In tal caso, si potrebbe decidere che l'eventuale inadempienza determini direttamente un livello “alto” in termini di gravità (nel senso che si applica sempre il valore 5 ogni volta si verifica la violazione), mentre l'effetto della stessa inadempienza rispetto all'intera operazione (entità) potrebbe dipendere dal n° di ore (rispetto al totale previsto per l'azione formativa) per cui è stato impiegato quel docente, così come per la durata. La “griglia” relativa a questo impegno potrebbe quindi essere così implementata:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $0\% < p \leq 10\%$	Non si applica
Medio (3)	Non si applica	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $10\% < p \leq 20\%$	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $p \leq 30\%$
Alto (5)	Inadempienza relativa alla capacità e professionalità del personale docente	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $p > 20\%$	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $p > 30\%$

- d. Ove nel corso del controllo sia riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Qualora sia accertata un'inadempienza di livello “Alto” per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la sotto-azione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati. Se la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi, essa si configura come “grave” e pertanto il beneficiario è altresì escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Al punteggio medio si abbineranno delle corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 \leq x < 5,00$	10%

Esempio:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento con un contributo richiesto (CR) pari a € 126.000, a fronte del quale viene accertato un contributo (CA) del valore di € 100.000. Ai sensi dell'articolo 15 c. 6 del D.M. 93348/2024, poiché la differenza (euro 26.000) tra CR e CA supera di più del 25% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 100.000 - 26.000 = 74.000 \text{ euro.}$$

A tale importo si applicheranno le eventuali ulteriori riduzioni a seguito di inadempienze non gravi.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1		
Medio (3)		3	3
Alto (5)			

si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (1+3+3)/3 = 2,33$ che viene arrotondato a 2,3.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $1 \leq x < 3$, che corrisponde ad una riduzione pari al 3% dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato:

$$CL = 74.000 - (74.000 * 3\%) = 74.000 - 2.220 = 71.780$$

- e. Il D.M. 93348/2024 prevede anche la possibilità di applicare le riduzioni per “*gruppi di impegni*”. Nell’ambito di ciascuna sotto-azione, potranno pertanto essere individuati gruppi di due o più impegni, obblighi e vincoli affini, caratterizzati cioè da elementi comuni e omogenei. In linea di principio non dovrebbero essere compresi in tali gruppi gli impegni e gli obblighi derivanti direttamente dalla normativa comunitaria o nazionale, oppure quelli che si ritiene abbiano una rilevanza sostanziale ai fini della realizzazione di un’operazione. Non potranno in ogni caso rientrare in detti “gruppi” gli impegni e obblighi di cui si è già trattato nel precedente capitolo 5.

Gruppi omogenei di impegni potrebbero essere quelli relativi a:

- Comunicazioni obbligatorie
- Tenuta conforme di registrazioni e documentazione

Come esplicitato nell'Allegato 5 del D.M. n. 93348/2024, ove nel corso del controllo venga riscontrata l'inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata per ciascun impegno violato. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di entità, gravità e durata per ciascun impegno violato. Si effettua poi la somma delle medie degli impegni violati.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio.

Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione da operare a carico dei montanti riferiti ad intervento/azione/sotto-azione.

7. Rinvio alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.